

IMPOSTE SUL REDDITO

L'estate 2025 fa il pieno di novità fiscali

di Andrea Bongi

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

L'estate 2025 fa il pieno di novità fiscali. Si parte con le **modifiche al concordato preventivo biennale** per passare poi alla **proroga delle scadenze dei versamenti** e alle novità in **termini di adempimenti tributari**. Il tutto senza dimenticare l'atto di indirizzo del MEF in materia di **crediti inesistenti e non spettanti**.

Anche quest'anno, l'estate si è rivelata, dunque, particolarmente calda, anche sul **fronte fiscale**.

Molte le novità apportate al **concordato preventivo biennale** contenute nel D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del **12 giugno 2025**.

In primo luogo, si è definitivamente chiusa la sperimentazione sui **contribuenti forfetari**. A partire dal 1° gennaio 2025, tali contribuenti **non saranno più oggetto delle proposte di concordato** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Anche il **termine per l'accettazione delle proposte di concordato** per il biennio 2025/2026 è stato **spostato dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025**, concedendo così più tempo ai **contribuenti e ai professionisti che li assistono**.

Sono state poi apportate diverse altre **modifiche al D.Lgs. n. 13/2024** con l'introduzione di **nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato per le associazioni professionali** e le **società tra professionisti nelle quali alcuni soci o associazioni** risultano titolari anche di **una partita IVA individuale con la quale svolgono attività di lavoro autonomo**. In questi casi o tutti, **associazione e società compresa**, aderiscono alla **proposta di concordato**, oppure si è in presenza di una **nuova causa di esclusione**. Qualora tale causa di esclusione venisse rimossa con l'adesione di tutti i componenti il verificarsi di una **causa di cessazione del concordato durante il biennio** anche per uno solo dei contribuenti – esempio il **singolo socio dello studio associato** – farà scattare la cessazione per tutti i partecipanti nonché per la **società o l'associazione stessa**.

Le modifiche al concordato, arrivate al traguardo solo a metà giugno, hanno poi imposto al

Legislatore una proroga dei versamenti degli importi dovuti sulla base del **modello Redditi 2025**. Proroga disposta dal D.L. n. n. 84/2025, che, per i soggetti ISA e per i contribuenti in **regime forfettario**, ha differito il termine dei versamenti senza la **maggiorazione dello 0,40 dal 30 giugno al 21 luglio e al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40**.

Oltre alle modifiche al concordato preventivo biennale nel D.Lgs. n. 81/2025 sono contenute anche **importanti novità in materia di adempimenti al sistema tessera sanitaria e di regime forfettario**. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria l'[art. 5, D.Lgs. n. 81/2025](#), prevede che a partire dai **dati relativi al 2025**, la trasmissione avverrà con cadenza annuale, e non più semestrale, da effettuarsi entro il termine che verrà stabilito con apposito **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Per quanto riguarda, invece, il **regime forfettario**, l'**articolo 1 del decreto in commento**, ha previsto che, fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della **classificazione delle attività economiche ATECO 2025**, i contribuenti appartenenti al suddetto regime, continueranno a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività previsto nell'[Allegato 4, Legge n. 190/2014](#)**, individuato sulla **base del codice corrispondente all'attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007**.

Tra le novità estive degne di rilievo vi è anche l'**atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025 in materia di crediti inesistenti e non spettanti**. In tale atto vi sono **2 precisazioni di assoluto rilievo**. La prima di esse è relativa al fatto che **l'inesistenza di un credito non può che essere fatta derivare dalla norma istitutiva del credito d'imposta** o dalle fonti normative secondarie espressamente richiamate dalla norma primaria stessa. In tal senso il **richiamo ai manuali tecnici**, spesso utilizzato dagli uffici, **non può fornire la base per la declaratoria di inesistenza di un credito**.

La seconda precisazione è, invece, relativa alla **certificazione da parte di soggetti qualificati che attesta la qualificazione degli investimenti** effettuati o da effettuare ai fini del loro inquadramento nell'ambito delle attività per le quali il Legislatore ha previsto gli **specifici crediti d'imposta stessi**.

In presenza di tale certificazione, **eventuali censure degli uffici** sotto il profilo della qualificazione dell'investimento, dovranno essere, infatti, **censurati sotto il profilo della nullità**.